



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - dr. ssa Rosaria Papa | - Presidente - |
| - dr. Sergio Gallo | - Consigliere - |
| - dr.ssa Paola Martorana | - Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1488/2020 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, come prorogato dall'art.6 del decreto legge n.44 del 2021, con ordinanza resa in data 19 gennaio 2022 e comunicata in data 20 gennaio 2022 e vertente

TRA

██ S.p.A. (c.f. e p. IVA ██████████) con sede legale in Napoli alla Via ██████████ int. B18, in persona del legale rappresentate pro tempore dott. ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via ██████████ n. ██████████ giusta mandato alle liti su foglio separato inserito nella busta telematica e notificato a mezzo PEC unitamente all'atto di appello

APPELLANTE

E

La ██████████ "██████████" ██████████ ██████████ e la ██████████ E S. ██████████



██████████' (c.f. ██████████) entrambe con sede in Napoli, via ██████████ n. ██████████ in persona del Commissario Vescovile e legale rappresentante pro tempore, Sac. ██████████ rappresentate e difese dagli avv.ti ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ e con questi elettivamente domiciliate in Napoli, piazza ██████████

APPELLATE

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con sentenza n. 8051/2019, pubblicata in data 12 settembre 2019, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda proposta dalla ██████████ ██████████ ██████████
██████████
- quali comproprietarie dei terreni siti nel Comune di Napoli e censiti in catasto al foglio ██████████ particelle ██████████ e ██████████ - nei confronti della società ██████████ ██████████ S.p.A., occupante temporaneo per pubblica utilità, per sentirla condannare al pagamento di € 40.000,00, oltre interessi anche anatocistici, a titolo di indennità ex art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, la accoglieva, riconoscendo gli interessi al tasso ex art. 1284, co.1 c.c., con decorrenza dal 15 giugno 2018 e sino al 26 ottobre 2018, e al tasso ex art. 1284 co.4 c.c., con decorrenza dal 27 ottobre 2018 e sino al soddisfo.
Escludeva, per converso, il ricorso dei presupposti per il riconoscimento di interessi anatocistici, non essendo trascorsi, tra il termine per il pagamento (15 giugno 2018) e il giorno di notifica della citazione (26 ottobre 2018), i sei mesi richiesti dall'art. 1283 c.c.
Condannava, altresì, la convenuta società - rimasta contumace per il corso del giudizio di primo grado - al pagamento delle spese di lite delle controparti, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compenso del difensore (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea di cui all'art.50 d.P.R. n.327/2001, avendo l'istante creditore provato, mediante la produzione



dell'accordo sottoscritto dalle parti, la fonte del proprio diritto ed allegato la circostanza dell'inadempimento del debitore; rilevava, inoltre, che la convenuta, in quanto contumace, non aveva offerto prova dell'adempimento.

2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 12 marzo 2020, ha spiegato appello la società [REDACTED] S.p.A., deducendo a sostegno un unico motivo.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22 ottobre 2020, si sono costituite in giudizio le [REDACTED] [REDACTED], che hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria .
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., dalla data di notificazione della sentenza impugnata, pacificamente intervenuta il 20 febbraio 2020, nei confronti della parte contumace nel giudizio di prime cure, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio di appello risulta notificato in data 12 marzo 2020.

Del pari deve ritenersi tempestiva la costituzione dell'appellante, mediante l'iscrizione a ruolo eseguita in data 20 maggio 2020, risultando rispettato il termine di dieci giorni di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., atteso che, in virtù dell'art. 83 D.L.17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 – che ha prorogato, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, all'11 maggio 2020 l'originario termine del 15 aprile 2020 di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83 - il periodo di sospensione dei termini processuali causato dall'emergenza Covid deve intendersi decorrente dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

6. Tanto debitamente premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. In particolare, l'unico motivo di gravame, intitolato "*improcedibilità della domanda – violazione dell'art.3 della legge n.162/14*" è teso a protestare l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda attorea senza rilevare l'omessa



obbligatoria, debba, parimenti, essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Ove ciò non avvenga, e cioè nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. in esatti termini, Cassazione civile, sez. III, 13/05/2021, n. 12896; Cass., 30/08/2018, n. 21381; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2017, n. 9557, non massimata).

Sul presupposto delle medesime finalità cui sono orientati gli istituti in commento, nonché della inequivoca formulazione del dato normativo, deve giungersi ad eguali conclusioni anche con riguardo alla negoziazione assistita.

In buona sostanza, poiché l'omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita può essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, se non rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda ad opera del giudice d'appello, ed il relativo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile (Corte appello, Milano, sez. I, 30/07/2021, n. 2478).

Orbene, nel caso di specie, la relativa questione non risulta tempestivamente dedotta dinanzi al primo giudice, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di gravame.

Invero, come agevolmente si evince dall'esame dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado- consultabili mediante l'estrazione del relativo "fascicolo telematico"- l'udienza del 4 aprile 2019 veniva rinviata per consentire il deposito dell'atto introduttivo notificato a mezzo pec; alla successiva udienza del 18 aprile 2019, il Giudice di prime cure, dichiarata la contumacia della [REDACTED] S.p.A., rinviava all'udienza del 12 settembre 2019, per la discussione orale della causa ex art.281-sexies c.p.c.

Dai verbali di causa si desume dunque che alcuna eccezione di improcedibilità - in relazione alla mancata ricezione dell'invito alla sottoscrizione del verbale di negoziazione assistita - veniva sollevata dall'odierna appellante, che non si è



costituita per tutto il corso del primo grado di giudizio, né tantomeno la relativa questione veniva rilevata d'ufficio dal giudice.

Si tratta, peraltro, di una soluzione logicamente adeguata alla generale disciplina della costituzione della parte rimasta contumace in primo grado, la quale non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi nel corso del giudizio di prime cure.

Un tale meccanismo, pacificamente, non comporta alcun dubbio di costituzionalità, in riferimento all'art. 24 Cost., della norma che lo prevede, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civile, Sez. lav., 06/08/1982, n. 4406), rientra nella facoltà del legislatore ordinario la ragionevole regolamentazione dell'esercizio del diritto di difesa entro limiti temporali prestabiliti.

Pertanto, l'eccezione di improcedibilità – di cui invero la parte appellata ha fermamente protestato l'infondatezza, richiamando il contenuto della missiva, versata in atti, contenente “proposta di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 132/2014, conv. in legge 162/2014”, ricevuta dalla [REDACTED] s.p.a. il 25 settembre 2018, ed indirizzata alla via [REDACTED] sede indicata dalla controparte sia nell'accordo sopra richiamato che nel verbale di immissione in possesso - va ritenuta preclusa, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di gravame.

Alla luce di tutti gli argomenti finora esposti, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, a carico della parte appellante ed in favore delle appellate, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata svolta e dello scaglione applicabile (per cause di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00), come indicato dai procuratori delle appellate nella nota spese versata in atti.
8. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (



comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8051 del 2019, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- 2) condanna l'appellante [REDACTED] s.p.a. alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore delle appellate [REDACTED] ed [REDACTED] che liquida nel complessivo importo di € 6.615,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- 3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell' 11 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Paola Martorana

dott. ssa Rosaria Papa

